

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO delle SOCIETA' PARTECIPATE

(approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 05 del 18.01.2013)
(modificato ed integrato dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 09.10.2014)

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di controllo strategico ed operativo sulle società di cui la Provincia detiene l'intera proprietà del capitale sociale, la maggioranza assoluta del capitale sociale ovvero il pacchetto azionario di controllo sia per possesso diretto sia tramite opportuni patti di sindacato, ai sensi dell'art. 147 quater T.U.E.L. così come modificato dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012 di conversione del decreto legge n. 174/12.
2. Per le restanti società in cui la Provincia di Pescara detiene quota di partecipazione le disposizioni contenute in particolare nella parte III, IV, V, e VI costituiscono norme di indirizzo nel rispetto dei vincoli societari e delle disposizioni contenute nel c.c. vigente.
3. Il sistema di controllo, definito dal presente regolamento è da considerare complementare alle vigenti norme del codice civile in materia societaria ed alle altre disposizioni di legge.

ARTICOLO 2 : RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI E DELLA NORMATIVA PUBBLICA

1. Le Società partecipate ispirano la loro attività a principi di legalità, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale vigente tempo per tempo.
2. Tutte le attività inerenti la promozione di nuove società ad esse riconducibili, l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per la P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle società a totale o parziale partecipazione pubblica.
3. La Provincia promuove scambi di informazioni e buone pratiche tra la Provincia e le società partecipate, nonché tra le società stesse.

PARTE II

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

ARTICOLO 3 : LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale svolge la funzione di indirizzo e viene coinvolto nei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società cui partecipa la Provincia. In particolare:
 - a. approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della provincia nelle società partecipate secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.u.e.l.;
 - b. approva gli atti previsti dal successivo articolo 16 comma 2 del presente regolamento;
 - c. esprime il proprio indirizzo al Presidente o suo delegato, che lo assume per la partecipazione all'assemblea dei soci della società aventi per oggetto:
 - l'approvazione del budget;
 - le operazioni di investimento e di finanziamento non previsti nel programma annuale;
 - la vendita di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;
 - il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione
 - qualsiasi altro atto di gestione straordinaria.

ARTICOLO 4 : LA COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta interviene quale organo collegiale, con propria deliberazione in ausilio e supporto al Presidente della Provincia su richiesta di quest'ultimo o dell'assessore competente, per quanto non espressamente riservato dalla legge o dal presente regolamento alla competenza del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 5 : LA COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente partecipa all'assemblea dei soci delle società ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale sugli argomenti previsti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento.

2. Il Presidente della Giunta Provinciale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale, con proprio decreto procede a nominare direttamente gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà, ai sensi degli artt. 2449 del codice civile.

3. Per l'individuazione dei nominativi degli amministratori delle società partecipate il Presidente della Provincia si attiene agli indirizzi previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale indicata al comma 1 dell'art. 3 che precede, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. m) del Tuel.

ARTICOLO 6 : COMMISSIONE CONSILIARE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. L'ente provvede ad individuare una apposita commissione consiliare preposta alla definizione degli indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalle società dell'ente.

2. La commissione esprime il proprio parere su tutte le proposte di deliberazione consiliare riguardanti società partecipate.

3. Essa può chiedere di essere informata periodicamente sullo stato di attuazione dei programmi / progetti assegnati alle aziende. A tal fine può richiedere incontri:

a. con i dirigenti della Provincia

b. con esponenti (Presidente, amministratori, Direttori, ecc.) delle società partecipate.

ARTICOLO 7 : PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI PROVINCIALI

1. I legali rappresentati, o loro delegati, delle società oggetto del presente regolamento, ove richiesto dal Presidente del Consiglio Provinciale o dal Presidente della Provincia, partecipano alle sedute del Consiglio e della Giunta Provinciale, ove siano trattati argomenti che li riguardano.

2. Qualora impossibilitati a partecipare sarà loro cura far pervenire apposita relazione se richiesta dai competenti organi provinciali.

ARTICOLO 8 : ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di accesso agli atti societari esclusivamente per le finalità connesse all'esercizio del proprio mandato.

2. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge ed al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

3. Le richieste di documenti e di informazioni sono inoltrate dai consiglieri al Responsabile dell'unità organizzativa di cui all'articolo 9 del presente regolamento, secondo una procedura finalizzata a semplificare e rendere più agevole per i consiglieri l'esercizio del diritto di accesso e consentire all'Amministrazione Provinciale di adempiere ai propri obblighi con tempestività ed esattezza, nonché per una verifica immediata sullo stato delle richieste presentate.

ARTICOLO 9 : L'UNITA' ORGANIZZATIVA SOCIETÀ PARTECIPATE

1. L'ente provvede all'istituzione di una apposita unità organizzativa preposta al controllo delle società partecipate che costituisce il raccordo tra l'Amministrazione Provinciale e gli organi delle società partecipate nonché tra i settori provinciali che gestiscono gli affidamenti dei servizi a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società.
2. Il servizio cura i rapporti con le singole società, verifica di concerto con il settore competente sull'invio della documentazione e sull'esecuzione delle attività previste dal presente regolamento.
3. Il servizio assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dall'ente, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti con le aziende e predisponendo periodici reports di analisi sull'andamento delle società.
4. Il servizio in particolare:
 - a. cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dalla Provincia;
 - b. definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo, in collaborazione con i rispettivi responsabili di settore;
 - c. cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web provinciale dedicata alle società partecipate ed in particolare provvede alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione delle aziende partecipate dalla Provincia.
5. Restano ferme le competenze dei settori dell'ente interessati dal servizio esternalizzato alle società partecipate, quali:
 - a. predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti di gara e contrattuali relativi ad esternalizzazione di servizi;
 - b. definizione ed approvazione del contratto di servizio;
 - c. verifica della regolarità delle prestazioni eseguite dalla società;
 - d. liquidazione delle fatture;
 - e. verifica dei risultati ottenuti dalla società erogatrice del servizio confrontandoli con gli standard previsti dal contratto di servizio.

ARTICOLO 10 : IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario della Provincia di Pescara provvede:
 - alla vigilanza sulle risultanze della gestione delle società partecipate limitatamente ai riflessi delle stesse sugli equilibri di bilancio della Provincia;
 - alla eventuale richiesta di ulteriori specificazioni e pareri tecnici in ordine a fatti di gestione aventi particolare rilievo sotto l'aspetto finanziario.

ARTICOLO 10 BIS : COMITATO per IL CONTROLLO ANALOGO

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del controllo analogo in caso di presenza di partecipazioni totalitarie da parte dell'ente, è costituito il Comitato per il Controllo Analogico così costituito:
 - a) Presidente della Provincia o assessore delegato;
 - b) Direttore Generale/ Segretario Generale
 - c) Dirigente del Settore Economico Finanziario
 - d) Dirigente del Settore Programmazione Controllo ed Innovazione
 - e) Dirigente competente per materia affidatario del servizio alla società in house providing.
2. Il comitato costituisce la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dell'Ente sulla gestione e sull'amministrazione delle società in house providing.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, entro dieci giorni dal ricevimento di documenti soggetti al controllo ai sensi della parte IV del presente Regolamento.

4. Il Comitato esprime pareri vincolanti sui documenti soggetti al controllo che vengono comunicati entro tre giorni alla società ed allegati alle deliberazioni o determinazioni degli organi competenti dell'ente.

PARTE III

GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ARTICOLO 11 : STRUTTURA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione di società è affidata ad un consiglio di amministrazione o, in alternativa ad un amministratore unico. Per le società a totale partecipazione pubblica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012

2. I modelli di organizzazione e di gestione delle società e degli enti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) è sempre opportuno che siano adottati sulla base dei codici di comportamento redatti ai sensi dell'art. 6 della predetta disciplina.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca le riunioni del consiglio e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

4. Allorché il consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della società, abbia conferito deleghe a taluni amministratori, il consiglio stesso, nella relazione sulla gestione, fornisce ai soci adeguata informativa in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

5. E' da evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

6. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

7. Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti.

8. Il consiglio di amministrazione adotta idoneo sistema di controllo interno ispirato ai principi fondamentali del codice di autodisciplina della borsa italiana ed incarica un amministratore esecutivo di sovrintendere alla sua funzionalità.

9. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando i criteri di correttezza sostanziale e procedurale al fine di evitare i possibili conflitti di interesse.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'ipotesi di nomina dell'amministratore unico.

ARTICOLO 12 : AMMINISTRATORI DI NOMINA PUBBLICA

1. I membri di nomina pubblica del Consiglio di amministrazione della società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Provinciale e dotati di comprovata capacità o esperienza anche di natura professionale o direzionale, nel settore aziendale privato o pubblico.
2. Detti soggetti agiscono nel totale rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.
3. Agli amministratori nominati ex art. 2449 c.c. competono gli stessi diritti ed obblighi di quelli privati nominati dall'assemblea della società.
4. Il codice di comportamento riportato nell'articolo che segue, definisce i flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti della Provincia negli organi sociali e il socio Provincia
5. Alla scadenza del loro mandato o quando per motivate ragioni lo ritenga necessario, il Presidente della Provincia provvede alla nomina e alla revoca secondo le norme del Codice Civile.
6. In caso di comprovato conflitto di interessi si applicheranno le norme di cui agli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 : CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DI NOMINA PUBBLICA

1. All'atto della nomina o designazione i soggetti nominati o designati devono dichiarare di aver preso visione del presente articolo contenente il codice di comportamento e di accettarne il contenuto.
2. Gli stessi si impegnano formalmente:
 - a. al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel Piano Generale di Sviluppo e nel Piano degli Obiettivi.
 - b. al controllo della regolare esecuzione dei contratti stipulati con la provincia
3. I rappresentanti della Provincia nell'organo amministrativo di ciascuna società partecipata dalla Provincia, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
 - ad intervenire, se richiesti, alle sedute degli organi provinciali ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
 - a trasmettere all'Ente l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati e i verbali delle sedute assembleari svolte;
 - a fornire all'Ente tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dalla Provincia, gli eventuali scostamenti rilevanti (+/- 10%) rispetto al budget approvato dall'Assemblea (se adottato) e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;
 - a presentare all'Ente una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza della Provincia.
4. I rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento agli organi dell'Ente ed agli uffici competenti su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
5. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Presidente della Giunta Provinciale ai rappresentanti della società partecipata e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento.

ARTICOLO 14 : COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

1. Nelle società a totale partecipazione della Provincia di Pescara, o controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, è parametrato al fatturato della società e dovrà essere al massimo pari complessivamente (considerando i compensi di tutti i membri) al 5 % del volume complessivo dei ricavi percepiti nell'anno precedente.
2. In ogni caso il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 50 per cento delle indennità spettanti ai consiglieri provinciali.
3. Ulteriori riduzioni sono previste ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del presente regolamento.

PARTE IV

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

ARTICOLO 15 : TIPOLOGIE DI CONTROLLO

1. Le tipologie di controllo applicate sono:
 - a) controllo societario;
 - b) controllo economico/finanziario;
 - c) controllo di efficienza/efficacia
 - d) controllo sulla gestione

ARTICOLO 16 : IL CONTROLLO SOCIETARIO

1. Il controllo societario si esplicita nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance, nella definizione di eventuali patti parasociali e di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori.
2. In particolare l'ente approva:
 - e aggiorna il Piano Generale di Sviluppo contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle Società partecipate. Gli indirizzi programmatici così definiti sono ripresi dalle Società partecipate nel budget annuale e nel Piano industriale pluriennale;
 - lo schema di statuto tipo per le Società partecipate;
 - eventuali modifiche dello statuto, anche se resesi indispensabili a seguito di mutate previsioni normative ;
 - eventuali patti parasociali e di sindacato;
 - lo schema di contratto di servizio;
 - ogni eventuale costituzione di una nuova Società da parte delle Società partecipate
 - ogni altro atto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 17 : IL CONTROLLO ECONOMICO PATRIMONIALE

1. Le società di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono consentire all'ente l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:
 - a. *a preventivo* orientato all'analisi del piano industriale e del budget;
 - b. *concomitante* esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
 - c. *a consuntivo* attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Art. 17.1 Il controllo a preventivo

La Giunta provinciale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici forniti dal Consiglio

Provinciale nel Documento Unico di Programmazione il controllo a preventivo sui documenti programmatici delle società partecipate. A tal fine :

a) Le società partecipate nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.3 del Principio Contabile applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 predispongono entro il 31 luglio :

i. il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

ii. il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;

iii. le eventuali variazioni al budget economico;

iv. il piano degli indicatori di bilancio.

Art. 17.2 - Il controllo concomitante.

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:

a. relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione, degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale, vengono rilevate e analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;

b. relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del Controllo Contabile.

2. Dette relazioni saranno trasmesse al Consiglio Provinciale per ogni opportuna valutazione e determinazione.

Art. 17.3 - Il controllo a consuntivo.

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società provvede a:

a. trasmettere ai soci la proposta di bilancio delle società partecipate, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea; il settore dell'ente competente sentito l'ufficio di cui all'articolo 9 del presente regolamento e sulla base del parere del Comitato di cui all'art.10 bis del presente regolamento, fornirà le indicazioni necessarie all'approvazione del bilancio al soggetto delegato a rappresentare la Provincia in assemblea e acquisirà dal Settore Economico Finanziario la certificazione della copertura finanziaria dei crediti iscritti nella proposta di bilancio nei confronti della Provincia. Nel caso di disallineamenti formulerà appropriate deduzioni che dovranno essere recepite nel corso dell' Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio;

b. illustrare l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.

ART. 18 - IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

1. L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

a. *preventivo* esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi e attraverso l'analisi dei piani industriali;

- b. *concomitante* esercitata mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
- c. *consuntivo* esercitata attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, la analisi del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 18.1 — Il contratto di servizio

1. L'ente approva con propria deliberazione lo schema di contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra la Provincia e i soggetti che erogano i servizi.
2. Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto provinciale o del presente Regolamento.

Art. 18.2 - La carta dei servizi

1. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.
2. La carta dei servizi dovrà essere predisposta dal soggetto gestore del servizio nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio.
Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da parte del Responsabile dell'articolazione organizzativa ritenuta competente sulla scorta del regolamento di organizzazione, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

Art. 18.3 – Report

1. La Società dovrà predisporre, con cadenza trimestrale report periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi tipo predisposti dai settori della Provincia competenti per materia.

Art. 18.4 - Analisi di soddisfazione dell'utenza.

1. Le Società dovranno produrre con cadenza almeno biennale accurata analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le connesse necessarie revisioni degli standard quali-quantitativi garantiti.

ART. 19 - IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

1. Il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione di schemi di regolamenti di cui le Società partecipate si devono dotare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali. Ai fini del controllo sulla gestione l'ente verificherà il rispetto dei regolamenti anche attraverso atti ispettivi e richieste di dati e informazioni.

2. Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di:

- a. poteri autorizzativi che comportano un controllo diretto sulle attività dell'Organo amministrativo della società con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi, ecc.).
- b. poteri ispettivi che comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo della Società.
- c. poteri di richiesta di rapporti, dati e informazioni che vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'Organo amministrativo della Società.

Art. 19.1 - Poteri autorizzativi.

1. Tutti i regolamenti dalle società sono soggetti a preventiva approvazione da parte dell'ente.
2. Le Società partecipate devono ispirarsi a principi definiti nell'articolo 2 del presente regolamento e dovranno dotarsi di appositi regolamenti da sottoporre al preventivo visto del Settore provinciale competente in materia di:
 - a. acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
 - b. definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli avanzamenti di carriera;
 - c. esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.

Art. 19.2 - Poteri ispettivi.

1. Il settore della Provincia competente per materia potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi esternalizzati. La visita ispettiva potrà consistere sia in mere attività di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, sia nell'accesso fisico ai luoghi di produzione e/o erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione del servizio pubblico esternalizzato, non diversamente evincibili per mezzo delle attività di cui all'articolo successivo.
2. Alla visita ispettiva, effettuata a cura del Settore competente per mezzo di personale dotato dei requisiti professionali richiesti, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente.
3. Comunicazione della visita ispettiva ed eventuale successiva documentazione dovrà essere inviata per conoscenza al servizio di cui all'articolo 9 del vigente regolamento.

Art. 19.3 - Richiesta rapporti, dati e informazioni.

1. L'ente attraverso le proprie strutture competenti per materia, potrà richiedere, la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate. La società, una volta ricevuta la richiesta, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio richiedente.
2. Quanto sopra si applica anche alle interrogazioni ed alle richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Provinciali.

3. L'ente attraverso le proprie strutture competenti per materia, potrà richiedere, l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie. Le esibizioni documentali potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici entro sette giorni feriali dal momento in cui la richiesta è pervenuta al soggetto gestore.

ART. 20 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO E DIVULGAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI.

1. I settori dell'ente competenti per materia, dovranno predisporre in occasione dall'approvazione del Rendiconto annuale della Provincia, una relazione contenente l'esito delle attività di controllo. Il servizio di cui all'articolo 9 del presente regolamento provvederà a collazionare i vari documenti ed a trasmettere la Relazione riepilogativa al Presidente, all'Assessore delegato, al Consiglio Provinciale per le conseguenti determinazioni.

PARTE V

SANZIONI

ART. 21 - RISPETTO DEGLI INDIRIZZI.

1. Il Consiglio di Amministrazione di una società che si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano industriale, adotta apposita motivata delibera e la sottopone entro 10 giorni al Consiglio Provinciale per gli eventuali adempimenti consequenziali.

ART. 22 – SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai precedenti articoli ed in particolare di quelli contenuti nell'articolo 17 comporta l'applicazione di sanzioni per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società come di seguito riportato:

- a. mancato rispetto di una scadenza riduzione del 10% del compenso annuo previsto;
- b. mancato rispetto di due scadenze riduzione del 20 % del compenso annuo previsto;
- c. mancato rispetto di tre o più scadenze riduzione del 40% del compenso annuo previsto.

2. Le sanzioni devono essere accertate ed applicate dalle società di cui all'articolo 1.

3. Il compenso annuo di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è ridotto di un importo pari al 30% nel caso in cui la Società partecipata non raggiunga un risultato economico positivo.

ARTICOLO 23 : CARENZA DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Qualora le aziende che gestiscono servizi affidati dalla Provincia secondo la formula "in house providing" non collaborino immotivatamente all'applicazione integrale delle norme del presente titolo, mantenendo una condotta tale da compromettere la compiuta realizzazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la Provincia, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo e venuti meno i presupposti per l'affidamento del servizio in house providing ai sensi della normativa vigente, avvia le procedure per la revoca degli organi sociali.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 : DISPOSIZIONI FINALI

1. Le società partecipate della Provincia di cui all'articolo 1 del presente regolamento prenderanno atto del presente regolamento nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, comunicando i relativi provvedimenti al Presidente della Provincia ed al responsabile del servizio di cui all'articolo 9 del presente regolamento.